



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO

Determinazione Dirigenziale

N. 52/ 42

di data 21/06/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BRONZETTI " SEGANTINI" " VIA VITTORIO VENETO, 61 " TRENTO " RECUPERO FUNZIONALE SPAZI MENSA. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 280.000,00 - OPERA N. 6638. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesso che con propria deliberazione 19.06.2023 n. 166 la Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo "Scuola secondaria di primo grado "Bronzetti – Segantini" – via Vittorio Veneto, 61 – Trento – recupero funzionale spazi mensa" opera n. 6638, datato aprile e maggio 2023 dell'importo complessivo di euro 280.000,00 come di seguito ripartito:

A) lavori

A1) lavori al netto degli oneri della sicurezza	euro	207.754,60	
A2) oneri della sicurezza	euro	5.562,48	
sommano			euro 213.317,08

B) forniture

B1) perizia acquisto arredi	euro	17.160,00	
B2) oneri di sicurezza	euro	80,00	
sommano			euro 17.240,00

C) somme a disposizione dell'Amministrazione

C1) oneri fiscali i.v.a. 10% su A)	euro	21.331,71	
C2) compensi incentivanti indennità tecnica (oneri contributivi ed erariali compresi)	euro	4.266,34	
C3) oneri fiscali i.v.a. 22% su B)	euro	3.792,80	
C4) spese tecniche in fase progettuale ed esecutiva (oneri previdenziali e fiscali inclusi)	euro	20.048,65	
C5) imprevisti (i.v.a. compresa)	euro	3,42	
sommano			euro 49.442,92

pagina 1/7

totale euro 280.000,00;
rinviando a successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione delle modalità di affidamento dei lavori e delle forniture;

dato atto che la voce A) del quadro economico è soggetta all'applicazione dell'aliquota i.v.a. ridotta al 10% ai sensi dell'articolo 127 quaterdecies della tabella A parte III allegata al D.P.R. 633/72, in quanto il progetto è relativo ad un restauro e risanamento conservativo (intervento di recupero di cui all'art. 31 della Legge 05.08.1978 n. 457 di grado superiore a quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma);

atteso che nel quadro economico è prevista la voce C2) relativa alla costituzione del fondo per l'erogazione delle retribuzioni incentivanti per lo svolgimento delle attività di progettazione e delle altre attività tecniche inerenti alla realizzazione della presente opera realizzate, anche parzialmente da personale interno, ai sensi dell'art. 20, commi 1 bis e 1 ter della L.p. 26/1993 e s.m.;

atteso inoltre che, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3 bis della L.p. 26/1993 e s.m. e dall'art. 44 del relativo regolamento di attuazione, per i lavori in argomento non è applicabile la disciplina dei lavori sequenziali in considerazione dell'esiguità dell'importo dei lavori principali, che rende antieconomica la previsione di distinte procedure e di distinti contratti, a fronte del considerevole impegno organizzativo richiesto per il coordinamento, nell'ipotesi di compresenza di più affidatari; inoltre gli interventi sono interconnessi e funzionali tra di loro ed è necessario che vi sia una gestione unitaria dei medesimi al fine di evitare la frammentazione delle lavorazioni e di garantire il corretto coordinamento fra i vari soggetti che vi operano; peraltro un'unica regia imprenditoriale consente di evitare situazioni di conflitto con i diversi operatori;

atteso che, fermo restando quanto osservato sopra con riferimento ai lavori principali, il quadro economico prevede la voce B) perizia acquisto arredi alla quale corrisponde specifica perizia di spesa, composta da tre elaborati ("Relazione illustrativa arredi locale manualità", "Computo metrico estimativo arredi locale manualità", Acquisti in economia-Planimetria arredi locale manualità") da scorporare dall'appalto principale, ai sensi dell'art. 57, comma 4 del Regolamento dei contratti;

richiamato il comma 4 del citato art. 57: "i progetti ed il relativo quadro economico sono redatti in modo tale da consentire di raggruppare in un unico esperimento di gara e quindi in un unico contratto di appalto sia la lavorazione prevalente che quelle specialistiche. Tuttavia può essere autorizzato l'affidamento distinto di lavorazioni specialistiche qualora il Dirigente competente, che svolge anche funzioni di Responsabile del procedimento, lo motivi espressamente con specifico riferimento alle particolarità dell'opera ed ai vantaggi che tale procedura derogatoria assicura comparativamente all'Amministrazione.";

visti al riguardo la relazione scorpori della Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio, datata 05.06.2023, e allegata alla nota 06.06.2023 prot. n. 168189 e gli elaborati sopra richiamati, da cui si rileva l'opportunità di scorporare le forniture sopra specificate adottando un distinto affidamento rispetto ai lavori principali in quanto si tratta di prestazioni del tutto autonome, non riconducibili alle categorie del progetto principale, da affidare a ditta specializzata del settore; inoltre l'affidamento distinto consente un risparmio per l'Amministrazione non prevedendo il subappalto con possibili ricarichi e garantisce un miglior controllo della tempistica, di cui l'esecutore è direttamente responsabile;

dato atto che, per quanto attiene alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, il Piano di sicurezza e coordinamento generale, allegato al progetto, non prevede le interferenze fra i lavori principali e le forniture previste alla voce B) in quanto queste ultime verranno effettuate con tempistica diversa da quella delle opere principali a cantiere concluso;

richiamate le determinazioni della Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio:

- 13.12.2022 n. 52/67 con cui tra l'altro è stato affidato a professionista esterno l'incarico di coordinatore per la sicurezza progettuale ed esecutiva verso la corresponsione del compenso di euro 7.810,00 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) impegnando la relativa spesa, è

stato costituito un gruppo misto di progettazione composto dai tecnici comunali e da professionista esterno per il coordinamento per la sicurezza progettuale ed è stata prenotata la somma di euro 272.190,00 quale stanziamento dell'opera per l'attivazione del Fondo pluriennale vincolato, nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;

- 26.05.2023 n. 52/34 con cui è stato affidato a professionista esterno l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti, assistenza alla direzione lavori con funzioni di ispettore di cantiere e direttore operativo degli impianti e tenuta della relativa contabilità verso la corresponsione del compenso di euro 12.238,65 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi), impegnando la relativa somma e dando atto della nuova composizione del gruppo misto di progettazione conseguente al suddetto affidamento;

ritenuto di procedere all'affidamento dei lavori di cui alla voce A) del quadro economico di progetto sopra indicato mediante contratto d'appalto che costituisce il sistema ordinario di esecuzione di opere e lavori pubblici per i quali si sia già provveduto a redigere il progetto esecutivo laddove l'obiettivo dell'Amministrazione sia quello di ottenere da un operatore economico la sola esecuzione dell'opera così progettata, conservando in capo all'Amministrazione stessa la relativa gestione;

richiamate con riguardo alla voce B) del quadro economico le disposizioni in materia di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni dettate dalla legge provinciale 19.07.1990 n. 23 e s.m. e in particolare:

- gli artt. 39 bis e ter, recanti disposizioni per la razionalizzazione delle forniture di beni e servizi e in materia di procedure telematiche di acquisto, nonché le relative disposizioni attuative di cui alle delibere della Giunta provinciale e alle circolari provinciali;
- l'art. 36 ter 1, ai sensi del quale le amministrazioni aggiudicatrici del sistema pubblico provinciale quando non sono tenute a utilizzare le convenzioni quadro con le modalità previste con deliberazione della Giunta provinciale, provvedono all'acquisizione di beni e servizi utilizzando gli strumenti del mercato elettronico gestito dall'Agenzia provinciale per gli appalti e contratti o, in mancanza di beni o servizi, mediante procedure concorrenziali di scelta del contraente secondo le disposizioni di quest'articolo. Resta in ogni caso ferma la facoltà per le amministrazioni di usare gli strumenti elettronici gestiti da CONSIP s.p.a., ad eccezione dei casi di esclusione individuati dal medesimo art. 36 ter 1 e la possibilità di effettuare spese per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro senza ricorrere al mercato elettronico o agli strumenti elettronici di acquisto gestiti dalla Provincia o da CONSIP s.p.a.;

ritenuto di procedere all'affidamento delle prestazioni in oggetto tramite il ricorso agli strumenti elettronici di negoziazione nel rispetto delle disposizioni vigenti;

visto inoltre sempre con riferimento alla voce B) del quadro economico l'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ai sensi del quale "le amministrazioni aggiudicatrici possono procedere all'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, fino alla soglia prevista, per tale tipologia di affidamento, dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120". Tale possibilità è consentita per gli affidamenti le cui determini a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 e fino all'importo di 150.000,00 euro per lavori e di 139.000,00 euro per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, per effetto delle modifiche ad esso apportate dal decreto legge 31.05.2021, n. 77, convertito con legge 108/2021;

atteso che l'importo previsto per il presente affidamento per le forniture di cui alla voce B) è inferiore alle soglie fissate dal citato decreto legge 16.07.2020 n. 76, convertito con modifiche con legge 11.09.2020 n. 120 e s.m.;

ritenuto pertanto di procedere all'affidamento dei lavori previsti nel quadro economico come di seguito:

- i lavori di cui alla voce A) del quadro economico per l'importo di euro 213.317,08 (i.v.a. esclusa)

in economia mediante cottimo, secondo le modalità procedurali previste dal capo II del titolo IV del Regolamento per la disciplina dei contratti, nonché per espresso rinvio ovvero in via suppletiva dall'art. 52 della L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. e dall'art. 178 del relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m., da formalizzare mediante scrittura privata informatica;

la modalità di affidamento sopra indicata consente di garantire la tutela della concorrenza, nel pieno rispetto delle norme in materia, salvaguardando al tempo stesso i principi di economicità ed efficacia procedimentale, di snellezza e proporzionalità dell'attività amministrativa, principi che pur devono conformare i comportamenti dell'Amministrazione;

i requisiti di ammissione alla gara saranno determinati in ragione dei minimi stabiliti dalla normativa vigente;

- le forniture di cui alla voce B) per l'importo di euro 17.240,00 (i.v.a. esclusa) tramite affidamento diretto, previa richiesta di preventivi alle imprese iscritte alla CCIAA e all'elenco telematico di cui all'art. 19 della L.p. 2/2016 e s.m., da formalizzare mediante scambio di corrispondenza, ai sensi dell'art. 3, comma 01 della l.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m.;

richiamati, con riguardo al criterio di aggiudicazione:

- l'art. 3, comma 3, della l.p. 2/2020, il quale prevede che "per l'affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici aggiudicano, a loro scelta, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso";

- l'art. 3 comma 5 bis, il quale prevede che "fatto salvo quanto previsto, con riguardo agli affidamenti di importo superiore alla soglia prevista dal comma 01 del presente articolo, dall'articolo 16, comma 2, lettere a) e c), della legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016, per affidamenti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore alle soglie europee, le amministrazioni aggiudicatrici procedono, a loro scelta, all'aggiudicazione dei relativi appalti, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso";

ritenuto di individuare quale criterio di aggiudicazione:

- per i lavori di cui alla voce A) quello del prezzo più basso da determinarsi mediante il sistema dell'offerta prezzi unitari di cui all'art. 16 comma 3 della L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m. e dell'art. 61 comma 1 del Regolamento di attuazione della L.p. 26/1993 e s.m., approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg., in relazione all'importo e alla tipologia dei lavori oggetto di affidamento, valutato che determina un beneficio in termini di semplificazione e velocizzazione della procedura di gara e anche in fase di esecuzione del contratto;

- per le forniture di cui alla voce B), quello del prezzo più basso in relazione all'importo e alla tipologia di affidamento e attesa la puntuale definizione, nella perizia, dell'oggetto delle prestazioni e delle relative caratteristiche, tenendo conto altresì che il criterio di aggiudicazione scelto consente di coniugare principi di concorrenza e principi di economicità ed efficacia procedimentale, snellezza e proporzionalità dell'azione amministrativa. Inoltre non si ravvisano ulteriori profili qualitativi significativi a supporto di una eventuale aggiudicazione con criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

dato atto che l'affidamento dei lavori e delle forniture in oggetto come sopra indicato avviene in coerenza con le misure di semplificazione da ultimo introdotte dalla citata L.p. 2/2020 e s.m.;

rilevata inoltre l'inesistenza in progetto di elementi tali da identificare un prodotto/servizio/opera specifico e connesso con un'impresa individuata o individuabile;

richiamato per quanto riguarda il subappalto l'art. 26 della l.p. 2/2016 e s.m. comma 1, ultimo capoverso ai sensi del quale per l'individuazione della quota parte subappaltabile si applica la normativa statale in materia;

atteso che al riguardo l'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., come modificato da ultimo dalla l. 108/2021, dispone che le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o

lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

atteso che il D.Lgs. 50/2016, per effetto delle sopra citate modifiche per l'adeguamento alla normativa comunitaria, non definisce più un limite al subappalto, imponendo direttamente alle stazioni appaltanti un dovere di individuazione della parte di contratto che deve necessariamente essere eseguita dall'aggiudicatario (in tal senso vedasi parere MIMS 998/2021). Questo obbligo si impone anche nell'ordinamento locale in quanto di stretta derivazione comunitaria e impegna la stazione appaltante a effettuare per ogni singolo affidamento una preventiva verifica circa la sussistenza di parti del contratto la cui esecuzione debba essere necessariamente riservata all'appaltatore senza alcuna possibilità di subappalto;

rilevato che lo scrivente servizio, effettuata tale verifica ritiene che le lavorazioni la cui esecuzione deve necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% della lavorazioni relative alla categoria prevalente, come si rileva dal capitolato speciale d'appalto e ai sensi dell'art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell'art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220. Questo risponde ad un'articolato insieme di finalità, riferite alla particolare qualificazione dell'appaltatore richiesta in gara, alla necessità di assicurare un controllo adeguato in sede esecutiva del contratto, dato lo sviluppo delle lavorazioni per la realizzazione dell'opera, che richiede un controllo più significativo in sede esecutiva, alla minore parcellizzazione nell'esecuzione dell'intervento, alla garanzia di maggiore sicurezza nello svolgimento dell'intervento;

atteso che l'intervento in argomento è inserito nel Documento Unico di Programmazione 2023-2025, approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 168 e nel bilancio 2023-2025 approvato con deliberazione consiliare 22.12.2022 n. 169;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168 immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

– il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la L.p. 10.09.1993 n. 26 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 11.05.2012 n. 9-84/Leg. e s.m. e la L.p. 09.03.2016 n. 2 e s.m.;
- la L.p. 23.03.2020 n. 2 e s.m. ed il relativo Regolamento attuativo approvato con D.P.P. 27.04.2020 n. 4-17/Leg.;
- il Decreto sindacale 11.04.2022 prot. n. 99746;
- le proprie note istruttorie di data 06.06.2023 prot. n. 168189 e di data 07.06.2023 prot. n. 168557;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

d e t e r m i n a

1. di dare atto che con propria deliberazione 19.06.2023 n. 166, la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo “Scuola secondaria di primo grado “Bronzetti – Segantini” – via Vittorio Veneto, 61 – Trento – recupero funzionale spazi mensa” opera n. 6638, datato aprile e maggio 2023, dell’importo complessivo di euro 280.000,00;
2. di dare atto che la somma di euro 272.190,00 quale stanziamento dell’opera per l’attivazione del Fondo pluriennale vincolato è stata prenotata con l’affidamento degli incarichi di progettazione concernenti le fasi di progettazione successive al minimo, avvenuto con determinazione della Dirigente del Servizio Gestione e riqualificazione del patrimonio edilizio 13.12.2022 n. 52/67 di euro 7.810,00 (oneri previdenziali 4% e iva 22% compresi) nel rispetto del principio della contabilità finanziaria armonizzata di cui al punto 5.3.14 dell’Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
3. di procedere all’affidamento dei lavori e delle forniture secondo le modalità indicate in narrativa;
4. di subordinare il perfezionamento dei rapporti alla stipulazione dei contratti nelle forme indicate in premessa, autorizzando il soggetto stipulante in rappresentanza del Comune a completare le condizioni di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
5. di indicare la sottoscritta Dirigente quale responsabile della gestione dei contratti, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, lett. g) del Regolamento per la disciplina dei contratti;
6. di dare atto che ai sensi dell’art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti la sottoscritta Dirigente provvederà alla stipulazione dei contratti;
7. di dar conto per quanto riguarda il subappalto che, dal capitolato speciale d’appalto, ai sensi dell’art. 26 comma 1 della l.p. 2/2016 e s.m. e dell’art. 105, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. cui il citato art. 26 rinvia nonché delle Linee guida in materia adottate con deliberazione della Giunta provinciale 21.02.2020 n. 220, si rileva che le lavorazioni la cui esecuzione deve

necessariamente essere riservata all'appaltatore senza possibilità di subappalto siano quantificate nella percentuale del 51% delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, in considerazione delle valutazioni di carattere tecnico richiamate in premessa;

8. di dare atto che ai sensi della legge 13.08.2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e della Legge 17.12.2010 n. 217 all'opera in argomento è attribuito il CUP D62B22005500004.

Allegati in formato elettronico

//

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
arch. Anna Bruschetti

Trento, addì 21/06/23



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO GESTIONE E
RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO
EDILIZIO

Determinazione Dirigenziale	
N. 52/ 42	di data 21/06/23

Oggetto: L.P. 26/1993 E S.M. - L.P. 2/2016 E S.M. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BRONZETTI " SEGANTINI" " VIA VITTORIO VENETO, 61 " TRENTO " RECUPERO FUNZIONALE SPAZI MENSA. PROGETTO ESECUTIVO. IMPORTO EURO 280.000,00 - OPERA N. 6638. DEFINIZIONE MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Il Capoufficio
Flavio Cescotti

Trento, addì 27 giugno 2023